

Concordato in continuità, consentita la prosecuzione dei contratti di mutuo ed il pagamento differito dei crediti privilegiati purché in tempi contenuti e salva la moratoria prevista dall'art. 186-bis, lett. c), l.f.

Tribunale di Marsala, 5 febbraio 2013. Presidente Riggio, estensore Russolillo.

Concordato preventivo in continuità – Prosecuzione rapporti non sinallagmatici – Ammissibilità - Prosecuzione dei contratti di mutuo ipotecario - Modalità.

E' coerente con la disciplina del concordato in continuità la prosecuzione dei contratti di mutuo ipotecario, con conseguente assoggettamento alla proposta di concordato delle sole rate già scadute e insolute alla data del deposito della proposta, salvo il regolare adempimento delle rate a scadere secondo i tempi dell'originario piano di ammortamento.

Concordato preventivo in continuità - Pagamento dei creditori privilegiati in caso di capienza del patrimonio – Esecuzione in tempi contenuti successivi alla moratoria - Ammissibilità.

Ai sensi dell'art. 186-bis, co. 2, lett. c), è consentito al debitore, il quale intenda conservare l'integrità della sua azienda, la facoltà di ritardare la soddisfazione dei privilegiati, pur quando esso deve essere necessariamente integrale essendo capienti i beni gravati dalla prelazione.

Concordato preventivo in continuità - Sospensione del pagamento dei creditori privilegiati ex art. 186 bis, comma 2, lett. c) – Diritto al voto - Esclusione.

In caso di sospensione del pagamento dei privilegiati ai sensi dell'art. 186-bis, co. 2, lett. c), e sempre che siano riconosciuti gli interessi di mora, i creditori privilegiati non votano in quanto la soluzione concordataria, prevedendo una soddisfazione comunque contenuta in tempi brevi, non disallinea la loro posizione rispetto a quanto conseguirebbero con la liquidazione fallimentare, rendendo gli stessi indifferenti all'una o all'altra soluzione.

Concordato preventivo in continuità - Pagamento dei creditori privilegiati entro 12 mesi successivi alla moratoria - Ammissibilità.

La previsione di un termine di pagamento dei privilegiati contenuto nei dodici mesi successivi alla moratoria deve ritenersi pienamente rispettoso del dettato dell'art. 186-bis, lett. c), l.f. in quanto è coerente con l'esigenza espressa dalla norma di assicurarne una soddisfazione in tempi contenuti.

Trattamento crediti tributari e contributivi nel concordato in continuità - Moratoria dei crediti erariali e contributivi - Ammissibilità.

La disposizione dell'art. 182-ter in tema di transazione fiscale, nella parte in cui vieta che i crediti tributari o contributivi assistiti da privilegio subiscano un trattamento peggiore rispetto ai creditori che abbiano un privilegio inferiore o interessi economici omogenei, deve essere interpretato, nell'ipotesi di concordato in continuità - nel quale i creditori muniti di prelazione vanno pagati immediatamente salvo moratoria annuale - come riferita esclusivamente alle percentuali di soddisfazione e non ai tempi di pagamento, atteso che, diversamente opinando, verrebbe meno la facoltà per il proponente un concordato in continuità di dilazionare il pagamento di crediti erariali e contributivi, accedendo alla transazione fiscale, ogniqualvolta fra i creditori concorsuali vi siano privilegiati di rango inferiore.

(Massime a cura di Pasquale Russolillo - Riproduzione riservata)

TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA Sezione Civile

Composto dai Magistrati
Dott. Raimondo GENCO Presidente
Dott. Pasquale RUSSOLILLO Giudice relatore
Dott. Giuseppe BOCCARRA Giudice
Riunito in Camera di Consiglio,
ha emesso il seguente:

DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

In data 3 aprile 2013 la società Polipack S.r.l. ha presentato domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.f..

Successivamente, in data 26 settembre 2013, oltre i termini assegnati dal Tribunale, l'istante ha depositato proposta di concordato preventivo con continuità aziendale e relativo piano di attuazione.

Con decreto del 7 ottobre 2013 è stata dichiarata, dunque, l'improcedibilità della domanda originaria.

Con successivo decreto del 25 ottobre 2013, su richiesta della proponente ai sensi dell'art. 182-quinquies, co. 4, l.f. è stato autorizzato il pagamento anticipato ed integrale di crediti concorsuali relativi a contratti di somministrazione e di trasporto ritenuti essenziali ai fini della prosecuzione dell'attività aziendale.

Infine, con decreto del 19 novembre 2013 il Tribunale, esaminata la proposta della Polipack S.r.l., ha formulato rilievi in ordine alla fattibilità giuridica e alla completezza documentale, assegnando termine di giorni quindici per il deposito della necessaria integrazione.

In data 4 dicembre 2013, in riscontro alle criticità rilevate con il sopra indicato provvedimento, la ricorrente ha tempestivamente presentato integrazione alla proposta di concordato preventivo in continuità con rimodulazione delle percentuali di soddisfazione dei creditori chirografari e predisposizione di un conto economico previsionale, ai sensi dell'art. 186-bis, co. 2, lett. a), l.f. con separata indicazione dei costi di gestione ordinaria e delle risorse da destinare alla soddisfazione del fabbisogno concordatario nel periodo di vigenza della procedura di risanamento (2014-2018).

Tanto premesso va dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo della Polipack S.r.l., ricorrendo le condizioni di legge per l'ammissione della proposta alle condizioni da ultimo prospettate.

Esposizione del contenuto della proposta di concordato.

La proposta in questione configura un concordato con continuità aziendale, cosiddetta diretta, in quanto l'imprenditore prevede di soddisfare le passività pregresse senza dismissione di risorse patrimoniali o altre operazioni straordinarie, bensì con il surplus della gestione ordinaria derivante dalla riduzione dell'incidenza delle passività, opportunamente dilazionate e ridotte nella parte chirografaria, sul margine operativo lordo annuale.

In sostanza la Polipack S.r.l. ritiene di poter assorbire anno per anno i costi di gestione derivanti dalla prosecuzione dell'attività, senza cumulare ulteriori debiti insoddisfatti, e di sanare progressivamente, nell'arco di un quinquennio e nelle percentuali indicate, l'indebitamento cumulato.

In particolare, a fronte di un ammontare di debiti scaduti e insoddisfatti pari ad € 15.205,675,00 si propone il pagamento della minor somma di € 7.768.664,78, pari al 51 % del totale entro un periodo di sessanta mesi dall'omologa del concordato preventivo.

La falciida proposta va a gravare esclusivamente sul ceto chirografario che è stato da ultimo suddiviso nelle seguenti classi.

	CLASSE	TERMINE PAGAMENTO	PERCENTUALE PAGAMENTO
I	Istituti di credito (totale debito € 4.049.345,44)	Da pagare a partire dal tredicesimo mese dall'omologazione della proposta ed entro il 2018	26 % (fabbisogno € 1.184.433,54)
II	Fornitori strategici (totale debito € 2.192.354,29)	In quattro rate mensili uguali a decorrere dal primo mese successivo all'omologazione del concordato e con riconoscimento di interessi al tasso legale per dilazione	46 % (fabbisogno € 1.016.887)
III	Altri creditori chirografari (totale debito € 2.908.715,36)	Dodici rate mensili uguali a decorrere dal primo mese successivo alla data di omologazione e con	13 % (fabbisogno € 387.586,32)

		riconoscimento di interessi al tasso legale per la dilazione	
IV	Creditori chirografari garantiti da fideiussioni in favore di società partecipate (debito totale € 958.238,87)	Pagamento in unica soluzione nel mese di gennaio 2016	5 % (fabbisogno € 47.911,94)
V	Lessors per rate impagate alla data del concordato (€ 131.699,04)	Pagamento entro dodici mesi successivi all'omologazione	100 % del capitale e degli interessi (fabbisogno € 131.699,04)

E' previsto per contro il pagamento integrale dei creditori privilegiati (esclusi quelli tributari soggetti a transazione di cui si dirà in seguito) distinguendoli in tre categorie:

- Creditori ipotecari (debiti complessivo e fabbisogno pari ad € 2.012.971,28);
- Creditori con privilegio generale sui mobili (debito complessivo e fabbisogno pari ad € 456.990,41);
- Crediti tributari non erariali e Enasarco (debito complessivo e fabbisogno pari ad € 71.920,95, comprese sanzioni).

Per le suddette categorie, che non costituiscono classi, in quanto non aventi diritto al voto sulla proposta, la Polipack S.r.l. ha inteso avvalersi del beneficio previsto dall'art. 186-bis, lett. c) l.f., prevedendo che il pagamento delle somme sopra indicate e degli interessi per dilazione maturati avverrà decorso il dodicesimo mese dall'omologazione ed entro i dodici mesi successivi.

Il concordato preventivo in esame è assistito da transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter l.f. per i crediti tributari amministrati dalle agenzie fiscali e per i crediti contributivi riferibili ad enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

La proponente ha precisato che il debito complessivo soggetto a transazione fiscale ammonta ad € 855.822,01 (oltre interessi per dilazione calcolati in € 102.705,84) ed è interamente assistito da privilegio generale mobiliare.

La transazione con gli Enti impositori prevede il consolidamento del debito fiscale già maturato alla data della proposta nella misura sopra indicata e la cessazione della materia del contendere relativamente al contenzioso in essere così come previsto dalla legge.

Il pagamento dei debiti verso l'Agenzia delle Entrate, INPS ed INAIL avverrà per intero (compresi interessi di mora, le sanzioni e gli interessi di dilazione al tasso legale), entro un termine di cinque anni dall'omologa del concordato, a partire dal primo mese successivo e con rate mensili di pari importo (il fabbisogno annuo è stato calcolato in € 191.717,57, per cui ogni rata dovrebbe ammontare ad € 16,000,00 circa).

In data 11 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha certificato che l'ammontare dei carichi non iscritto a ruolo è di complessivi € 626.584,53, pari all'importo indicato nell'elenco predisposto dalla proponente.

Nessuna certificazione è pervenuta da parte di altri Uffici competenti e dal concessionario per la riscossione.

Completezza documentale e regolarità formale della proposta.

La proposta, alla luce delle variazioni ad essa apportate, rispetta i requisiti della regolarità formale e della completezza documentale, anche sotto il profilo della sufficienza informativa dell'attestazione del professionista e della coerenza fra le motivazioni espresse e le conclusioni ivi raggiunte.

In particolare va rimarcato che il legislatore della riforma ha richiesto che il concordato con continuità aziendale deve prevedere, oltre alla documentazione elencata nell'art. 161, co.2, l.f.:

- l'indicazione analitica nel piano concordatario dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

- una specifica attestazione in ordine all'idoneità del concordato in continuità a garantire la miglior soddisfazione dei creditori e dunque alla convenienza dello stesso sia rispetto all'alternativa fallimentare (anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 160, co. 2, l.f.), sia rispetto all'alternativa di un concordato liquidatorio, considerata dall'art. 186-bis, co. 6, l.f. l'altra possibile modalità soddisfattiva della massa.

Ciò posto gli ulteriori requisiti informativi previsti dalla legge devono ritenersi nella specie soddisfatti.

A seguito delle osservazioni contenute nel decreto del 19 novembre 2013 l'attestatore ha infatti provveduto a redigere un conto economico previsionale nel quale risultano rappresentati analiticamente:

a) I costi annuali della gestione ordinaria relativamente al periodo 2014-2017;

b) I flussi di cassa in entrata previsti nel medesimo periodo;

c) Il fabbisogno concordatario annuale fino alla completa esecuzione delle obbligazioni;

d) Il surplus annuale e i flussi di pagamento secondo la proposta rimodulata.

L'attestazione è completa sotto il profilo delle verifiche della contabilità aziendale, avendo il professionista provveduto ad accertare mediante appositi riscontri a campione la veridicità delle poste passive ed attive iscritte in bilancio (cd. circolarizzazione).

Ugualmente esaustiva sotto il profilo logico-motivazionale è la dichiarazione di fattibilità, da intendersi come prevedibile idoneità della proposta a realizzare gli obiettivi fissati non già sulla base di meri risultati sperati, ma di concrete prospettive gestionali.

Rispondendo alle sollecitazioni del Collegio, il professionista ha in particolare verificato le percentuali di realizzo dei crediti, onde accertare l'effettività dei flussi di cassa in entrata, specificando che la percentuale di riscossione si aggira attorno al 90 % delle fatture emesse, con incassi mensili nell'anno 2013 compresi fra € 600.000,00 ed € 800.000,00, da intendersi dunque del tutto coerenti con le previsioni del piano concordatario.

Fattibilità giuridica.

La Polipack S.r.l. ha integrato la proposta originaria sanando le criticità rilevate con il decreto del 19 novembre 2013.

- limitazione della moratoria alle sole rate già scadute dei crediti ipotecari e muniti di privilegio generale mobiliare.

E' coerente con la disciplina del concordato in continuità la prevista prosecuzione dei contratti di mutuo ipotecario, con conseguente assoggettamento alla proposta di concordato delle sole rate già scadute e insolute alla data del deposito della proposta, salvo il regolare adempimento delle rate a scadere, secondo i tempi dell'originario piano di ammortamento.

Ed infatti l'art. 186-bis l.f., escludendo la risoluzione dei contratti in corso di esecuzione, utilizza volutamente un'espressione più ampia di quella contenuta nell'art. 72, co. 1, l.f., per il caso di apertura del fallimento, sì da ricomprendere fra i rapporti proseguibili anche quelli non sinallagmatici.

Essendo stato accertato, in virtù delle dichiarazioni rese dagli Istituti di Credito che i contratti di mutuo sono ancora in corso, nonostante il mancato pagamento di alcune rate, la soluzione prospettata dalla Polipack deve ritenersi fattibile.

L'interpretazione condivisa dal Collegio porta ai seguenti due corollari: a) le rate a scadere non devono ritenersi immediatamente esigibili secondo il disposto dell'art. 55 l.f., come richiamato dall'art. 169 l.f. ed applicabile ai soli rapporti ad esecuzione istantanea in cui una delle prestazioni sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione sospensiva; b) il rapporto che l'imprenditore prosegue subisce per effetto dell'apertura della procedura una dicotomia fra la fase anteriore, che, se rimasta ineseguita dal debitore, produce debiti di natura concorsuale e quella successiva, estranea alle regole del concordato e dunque fonte di debiti prededucibili.

Ad identiche conclusioni deve giungersi con riferimento ai rapporti pendenti di natura sinallagmatica, fra cui i contratti di leasing, sicché occorre anche per questi ultimi distinguere fra prestazioni anteriormente ineseguite (concorsuali) e prestazioni successive soggette alla normale disciplina dell'accordo intercorso fra le parti.

La soggezione della sola parte del mutuo dei contratti di leasing insoluta alle regole del concordato preventivo fa sì, come già rilevato nel decreto sopra citato, che la moratoria prevista dall'art. 186-bis, lett. c), l.f. non possa essere estesa anche alle rate a scadere.

Per tale ragione la proponente, modificando l'originario impianto della proposta, ha limitato alle sole rate scadute la dilazione annuale stabilita dalla norma, prevedendo invece il pagamento delle rate a scadere dei mutui e dei contratti di leasing nel rispetto della tempistica dei rispettivi piani d'ammortamento.

Se va condivisa la superiore prospettazione, va però rilevato che la proponente non la rispetta pienamente laddove rinvia ai dodici mesi successivi all'omologa anche il pagamento delle rate a scadere nel periodo compreso fra il deposito della domanda e quello dell'omologazione.

Trattandosi di crediti prededucibili ai sensi dell'art. 161, co. 7, l.f. essi vanno onorati secondo le ordinarie scadenze, non essendovi alcuna ragione ostativa all'esecuzione dei pagamenti nel corso della procedura concorsuale.

Non si ravvisa tuttavia nel superiore vizio della proposta una ragione di inammissibilità.

La proponente provvederà, peraltro, sotto il controllo del Commissario Giudiziale, a soddisfare tali crediti prededucibili.

Va da ultimo sottolineato che il piano finanziario elaborato dall'attestatore consente di valutare positivamente la proposta sotto il profilo della fattibilità pure a seguito delle modifiche apportate, essendo il margine operativo del primo biennio sufficiente a soddisfare il maggior onere di 763.000,00 rispetto all'originaria prospettazione che estendeva la moratoria anche alle rate a scadere.

- la moratoria dei pagamenti relativi ai crediti privilegiati.

L'art. 186-bis, lett. c), l.f. consente "una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione".

La norma aggiunge che i creditori suddetti non partecipano al voto essendo il loro trattamento parificabile a quello dei creditori privilegiati destinatari di un pagamento integrale nel concordato liquidatorio.

E' dunque accordata eccezionalmente al debitore, il quale intenda conservare l'integrità della sua azienda, la facoltà di ritardare il pagamento dei privilegiati, pur quando esso deve essere necessariamente integrale essendo capienti i beni gravati dalla prelazione.

Diversamente da quanto previsto dall'art. 160, co. 3, l.f. in cui la dilazione temporale del pagamento non può eccedere quella della liquidazione dei beni, nel caso in cui detti beni non siano ceduti è prevista una moratoria della durata massima di un anno.

Il debitore può in definitiva sospendere, al massimo per un anno, il pagamento dei privilegiati, onde poter nelle more riorganizzare la propria attività e reperire le risorse necessarie al risanamento del debito.

In questa ipotesi, e sempre che siano riconosciuti gli interessi di mora, i creditori privilegiati non votano in quanto la soluzione concordataria, prevedendo una soddisfazione comunque contenuta in tempi brevi, non disallinea la loro posizione rispetto a quanto conseguirebbero con la liquidazione fallimentare, rendendo gli stessi indifferenti all'una o all'altra soluzione.

Nella specie la proponente ha previsto che, decorso il termine annuale della moratoria, i privilegiati saranno soddisfatti per intero e con gli interessi entro dodici mesi dall'omologa del concordato preventivo.

La previsione di un termine di pagamento contenuto nei dodici mesi successivi alla moratoria deve ritenersi pienamente rispettoso del dettato dell'art. 186-bis, lett. c), l.f. in quanto è coerente con l'esigenza espressa dalla norma di assicurare una soddisfazione in tempi contenuti.

Va precisato che la moratoria non riguarda la parte di crediti privilegiati di natura tributaria e contributiva per i quali valgono le regole già esposte della transazione fiscale.

Vi è da chiedersi se sia consentito al debitore, nel periodo di moratoria dei privilegiati, avviare il pagamento di creditori chirografari, così come previsto nel caso di specie per i fornitori strategici (classe II) e la classe III.

Per gli appartenenti alle predette classi il pagamento inizierà, infatti, a partire dal primo mese successivo all'omologa del concordato.

Tale possibilità deve ritenersi esclusa determinando un'ingiustificata violazione dell'ordine di soddisfazione dei creditori stabilito dalla legge.

Occorrerà procedere ad una modifica di tale previsione, stabilendo che il pagamento dei creditori delle classi II e III sia successivo e non anteriore a quello dei creditori privilegiati.

Si ritiene che anche tale vizio non precluda l'apertura della procedura di concordato, non determinando esso una variazione del fabbisogno finanziario del concordato, ma semplicemente una diversa distribuzione dello stesso.

La proponente provvederà entro quindici giorni dall'apertura della procedura di concordato ad apportare la necessaria modifica.

- il trattamento del creditore CHIMICA CBR S.p.a.

Con il decreto del 19 novembre 2013 il Collegio aveva osservato l'inesattezza della proposta nella parte in cui escludeva il creditore Chimica CBR S.p.a. dalla classe degli ipotecari sul presupposto che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto e l'ipoteca giudiziale iscritta in forza di esso erano oggetto di contestazione in sede giudiziale.

Una simile soluzione si scontrava con la natura del procedimento di verifica dei crediti in sede concordataria, non avente natura giurisdizionale ma

amministrativa e non soggetto, dunque, alle regole dell'accertamento del passivo.

Il proponente che non contesta l'efficacia dell'ipoteca, né potrebbe farlo essendo anteriore ai novanta giorni dalla data della domanda, ha infatti la seguente alternativa:

- contestare il credito in questione, escludendolo dal passivo concordatario (salva diversa valutazione del commissario giudiziale) ma predisponendo un fondo di garanzia per l'ipotesi in cui sia successivamente accertato,
- riconoscere il credito nonostante la pendenza giudiziale, dovendo in tal caso collocarlo fra i creditori ipotecari e assoggettarlo al medesimo trattamento.

Aderendo alla seconda soluzione prospettata la Polipack S.r.l. ha collocato la Chimica CBR S.p.a fra i creditori ipotecari con un aggravio del fabbisogno concordatario di € 80.000,00 circa, da ritenersi adeguatamente assorbito dai flussi di cassa previsti nel primo biennio dalla data dell'omologa.

- la transazione fiscale

Collegata alla proposta di concordato preventivo è la transazione fiscale. La proponente ha precisato che tutti i crediti tributari e contributivi assoggettati ad essa sono di natura privilegiata e saranno soddisfatti integralmente entro il termine di sessanta mesi.

I pagamenti saranno eseguiti con rate mensili di pari importo a partire dal primo mese successivo all'omologa del concordato preventivo.

I crediti in questione non sono dunque soggetti alla moratoria prevista per i privilegiati e sono sottoposti esclusivamente a dilazione di pagamento con riconoscimento degli interessi nella misura del saggio legale.

La previsione di una dilazione quinquennale è coerente con l'art. 182-ter l.f. e non determina un trattamento deteriore dei crediti erariali privilegiati rispetto agli altri creditori concordatari assistiti da prelazione.

Deve infatti considerarsi che gli altri creditori con privilegio generale mobiliare hanno un rango superiore, rientrando tutti nell'alveo dell'art. 2751-bis l.f., ad eccezione di quelli per tributi non erariali e riferibili ad Enti locali.

E tuttavia anche rispetto a questi ultimi non vi è violazione della regola che vieta per i crediti in transazione fiscale un trattamento meno favorevole di quelli di pari rango o omogenei.

Ed infatti il difetto di coordinamento con la disciplina del concordato in continuità, nel quale i creditori muniti di prelazione vanno pagati immediatamente, salvo moratoria annuale, impone di interpretare la disposizione sopra richiamata come riferita esclusivamente alle percentuali di soddisfazione e non ai tempi di pagamento.

Diversamente opinando verrebbe meno la facoltà per il proponente un concordato in continuità di dilazionare il pagamento di crediti erariali e contributivi, accedendo all'istituto speciale dell'art. 182-ter l.f., ogniquale fra i creditori concorsuali vi siano privilegiati di rango inferiore, per i quali la dilazione massima consentita non può eccedere in modo significativo la moratoria annuale.

Si precisa da ultimo che l'adesione o il diniego degli uffici competenti alla proposta di transazione dovrà avvenire in occasione dell'adunanza dei creditori ai sensi dell'art. 186-ter l.f.

Sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura concorsuale.

La società Polipack S.r.l. esercita attività di impresa collettiva, organizzata in forma societaria, consistente nella lavorazione di materie plastiche e relativa commercializzazione.

L'entità del fatturato (in media dieci milioni di euro annui nell'ultimo triennio), dell'attivo patrimoniale (pari a quattordici milioni di euro circa al 2 agosto 2013) e del passivo (pari a quindici milioni di euro circa al 2 agosto 2013) evidenziano il superamento delle soglie sancite dall'art. 1 l.f..

Sussiste altresì la condizione oggettiva dello stato di crisi dell'impresa sancita dall'art. 160 l.f. al quale deve ritenersi espressamente parificata, in base alla disciplina applicabile *ratione temporis*, la situazione di insolvenza.

Nel ricorso introduttivo si legge infatti che la società ha subito negli ultimi tre anni costanti perdite di esercizio per oltre cinquecentomila euro l'anno.

E' emerso, inoltre, un rapporto fra oneri finanziari e fatturato superiore alla soglia di guardia del cinque per cento annuo.

Pur non risultando pendenti istanze di fallimento, risultano poi dati estrinseci inequivocabili dello stato di insolvenza in cui versa la proponente, quali l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale.

Suddivisione dei creditori in classi.

Premesso al riguardo che classe in senso proprio è soltanto quella che accede al voto in base alla proposta formulata dal debitore, salva la particolare facoltà stabilita dall'art. 177, co. 2, l.f., occorre verificare se è stato rispettato il requisito di omogeneità nella classazione delle diverse categorie di chirografari.

A tale proposito si ritiene che la differenziazione dei creditori chirografari ha tenuto conto delle diversità degli interessi dei singoli appartenenti.

Adeguate è la distinzione fra creditori strategici, altri fornitori, istituti di credito e crediti da fideiussioni a garanzia di società partecipate.

Quanto alla classe V, comprensiva dei crediti derivanti da contratti di leasing, la previsione di una soddisfazione al cento per cento di tali chirografari non è incompatibile con la disciplina del concordato preventivo ed in particolare con l'art. 160, co. 1, lett. a), l'art. 177, co. 2 l.f. e l'art. 186-bis l.f.

Non vi è infatti alcuna preclusione alla ristrutturazione integrale del debito chirografario, purché essa non si risolva in una violazione dell'ordine delle prelazioni.

Peraltro la previsione di un'integrale soddisfazione dei creditori appartenenti alla suddetta classe V, salvo una moratoria analoga a quella prevista per i privilegiati, porta ad escludere la partecipazione all'esercizio del voto, valendo per essi le medesime ragioni di indifferenza delle sorti della proposta di concordato che giustificano, ex art. 186-bis lett. c), l'esclusione dei privilegiati dall'espressione del consenso in sede di adunanza.

Deve però ritenersi analogamente applicabile la disposizione dell'art. 177, co. 2, l.f. che consente ai privilegiati integralmente soddisfatti di rinunciare in tutto o in parte al trattamento previsto ai soli fini del concordato e al fine di esprimere il proprio dissenso.

In una siffatta ipotesi i creditori della classe V dovranno essere equiparati nel trattamento ai creditori chirografari c.d. residuali, vale a dire quelli della classe III.

Ammissione alla procedura di concordato preventivo. Alla luce delle superiori considerazioni, ritenuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, la regolarità formale della proposta, la completezza della documentazione prodotta, e la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi di creditori, va dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della POLIPACK S.r.l.;

Delega alla procedura il dott. Pasquale Russolillo al quale riserva altresì le autorizzazioni previste dall'art. 167 l.f.,

Ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del _____, ore _____, onerando il commissario giudiziale di comunicare ai creditori, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:

- a) il contenuto completo del decreto di ammissione adottato dal Tribunale;
- b) il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (corrispondente a quello comunicato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese);
- c) l'onere di rendere noto, entro il termine di quindici giorni, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le successive comunicazioni da parte del commissario giudiziale;
- d) l'onere di comunicare ogni successiva variazione del suddetto indirizzo;
- e) le conseguenze della mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o del mancato funzionamento di quello comunicato per causa imputabile al creditore, vale a dire il perfezionamento delle successive comunicazioni mediante deposito in cancelleria a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai singoli creditori la data della suddetta udienza unitamente alle proposte del debitore,

Nomina commissario giudiziale il _____ il quale provvederà a comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro dieci giorni dalla nomina; ad effettuare la superiore comunicazione; a verificare l'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili presentate ai sensi dell'art. 161 l.f. dal proponente, apportando le eventuali necessarie rettifiche; a redigere la relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, depositandola in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori e dandone comunicazione nello stesso termine ai creditori; a notificare un estratto del presente provvedimento ai competenti uffici per la trascrizione nei pubblici registri,

Stabilisce nella misura di euro 180.000,00 le spese di procedura assegnando al ricorrente termine perentorio di giorni quindici dalla pubblicazione del presente provvedimento per il deposito della somma di € 45.000,00, pari al venticinque per cento del predetto importo, su apposito conto corrente intestato al Tribunale di Marsala, Concordato Polipack S.r.l., da aprirsi presso un istituto di credito o un ufficio postale indicato dal commissario giudiziale, Dispone che la residua parte delle spese di procedura sia versato entro quindici giorni dalla data dell'eventuale omologa del concordato preventivo su richiesta del commissario giudiziale,

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del presente decreto nelle forme previste dall'art. 17 l.f.,

Così deciso in Marsala nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2014.

Il Giudice estensore

(dott. Pasquale RUSSOLILLO)

Il Presidente

(dott. Raimondo GENCO)